
Regolamento Didattico del Corso di Studi

Coordinamento dei Servizi Educativi e dei Servizi Sociali LM 50-87

Anno accademico da cui il Regolamento ha decorrenza: A.A. 2026/2027

Data di approvazione del Regolamento: 26/01/2026

Struttura didattica responsabile: Dipartimento di Scienze della Formazione

L'Organo didattico che gestisce il corso di laurea è il Collegio didattico del corso di laurea.

Il Collegio didattico, presieduto dalla Coordinatrice, provvede all'organizzazione, alla programmazione e al coordinamento delle attività didattiche per il conseguimento del titolo di studio di propria pertinenza. Il Collegio didattico del corso di laurea in Coordinamento dei Servizi Educativi e dei Servizi Sociali è composto dai Professori e Ricercatori che svolgono le attività didattiche e che afferiscono al corso di laurea.

Il presente Regolamento disciplina gli aspetti organizzativi del corso di studio. Il Regolamento è pubblicato sul sito *web* del Dipartimento.

Sommario

Art. 1.	Obiettivi formativi specifici del corso e descrizione del percorso formativo	2
Art. 2.	Profilo professionale e sbocchi occupazionali e professionali previsti per i laureati	2
Art. 3.	Conoscenze richieste per l'accesso e requisiti curriculari	2
Art. 4.	Modalità di ammissione	3
Art. 5.	Abbreviazioni di corso per trasferimento, passaggio, reintegro, riconoscimento di attività formative, conseguimento di un secondo titolo di studio	4
Art. 6.	Organizzazione della didattica.....	6
Art. 7.	Articolazione del percorso formativo	6
Art. 8.	Piano di studio	6
Art. 9.	Mobilità internazionale	6
Art. 10.	Caratteristiche della prova finale	6
Art. 11.	Modalità di svolgimento della prova finale	6
Art. 12.	Valutazione della qualità delle attività formative	6
Art. 13.	Servizi didattici propedeutici o integrativi.....	6
Art. 14.	Altre fonti normative	6
Art. 15.	Validità	6

Art. 1. Obiettivi formativi specifici del corso e descrizione del percorso formativo

OMISSIS

Art. 2. Profilo professionale e sbocchi occupazionali e professionali previsti per i laureati

OMISSIS

Art. 3. Conoscenze richieste per l'accesso e requisiti curriculari

L'accesso al corso di laurea magistrale interclasse "Coordinatore dei Servizi Educativi e dei Servizi Sociali" è consentito agli studenti in possesso di una laurea triennale, di una laurea quadriennale v.o o di altra laurea specialistica o magistrale. In dettaglio, il candidato deve essere in possesso dei requisiti di seguito elencati:

Curriculum LM87

1. Laurea triennale della classe L39 (Servizio sociale) o della previgente classe 6 (Scienze del Servizio sociale) oppure diploma universitario in servizio sociale istituito ai sensi della Legge 341/1990 oppure diploma di Assistente Sociale rilasciato da istituzioni pubbliche o private se convalidato dalle Università abilitate (art. 5 D.P.R. 14/1987)
2. Laurea o diploma universitario triennale, laurea specialistica/magistrale appartenente ad altra classe o altro titolo di studio conseguito all'estero e riconosciuto come equivalente a quelli italiani in cui:
 - siano stati acquisiti almeno 12 CFU nell'area giuridica (settori scientifico-disciplinari GIUR-06/A, GIUR-05/A)
 - siano stati acquisiti almeno 12 CFU nell'area psicologica (settori scientifico-disciplinari PSIC-01/A, PSIC-02/A, PSIC-03/A)
 - siano stati acquisiti almeno 6 CFU in discipline di ambito pedagogico o storico (settori scientifico-disciplinari PAED-01/A, HIST-03/A)
 - siano stati acquisiti almeno 6 CFU in discipline di ambito statistico (settori scientifico-disciplinari STAT-01/A, STAT-03/B)
 - siano stati acquisiti almeno 39 CFU nell'area sociologica e del servizio sociale (settori scientifico-disciplinari GSPS-05/A, GSPS-06/A, GSPS-08/A) di cui non meno di 33 CFU derivanti dal superamento di prove di esame quali "Politica sociale", "Metodi e tecniche del servizio sociale", "Principi e fondamenti del servizio sociale", "Legislazione dei servizi sociali" (o formulazioni equipollenti).
 - siano state effettuate almeno 450 ore di tirocinio presso strutture di servizio sociale e sotto la guida di un supervisore assistente sociale iscritto/a all'albo da almeno 3 anni, comprovate da apposita documentazione i cui moduli sono disponibili presso la segreteria didattica. La suddetta documentazione, compilata in ogni sua parte, sarà valutata da una commissione.

Nel caso del possesso di una laurea quadriennale v.o. gli esami sostenuti saranno considerati da 6 CFU se semestrali e da 12 CFU se annuali.

La procedura di ammissione prevede inoltre la verifica dell'adeguatezza della personale preparazione del candidato con le modalità previste dal Regolamento didattico del corso di laurea.

Eventuali carenze formative vanno comunque colmate prima dell'iscrizione al corso di laurea magistrale.

Curriculum LM50

1. Tipologia A, lauree di I livello in:

- Educatore Professionale di Comunità,
- Scienze dell'educazione,
- Formazione e Sviluppo delle Risorse Umane,
- Discipline del Servizio Sociale a Indirizzo Formativo Europeo,
- Scienze sociali della conoscenza e della formazione, e le Lauree triennali di tutte le altre Facoltà dove siano attivati i Corsi di laurea relativi alle classi 6, 18, 36 (ex DM 509); L19, L39, L40 (ex DM 270).

2. Tipologia B, lauree quadriennali, vecchi ordinamenti, in:

- Scienze dell'educazione,
- Pedagogia,
- Scienze della Formazione Primaria.

3. Laurea o diploma universitario triennale, laurea specialistica/magistrale appartenente ad altra classe o altro titolo di studio conseguito all'estero e riconosciuto come equivalente a quelli italiani in cui:

- siano stati acquisiti almeno 24 CFU liberamente scelti tra i settori PAED-01/A, PAED-01/B, PAED-02/A, PAED-02/B;
- siano stati acquisiti almeno 9 CFU liberamente scelti tra i settori PSIC-01/A, PSIC-01/B, PSIC-02/A, PSIC-03/A, PSIC-03/B;
- siano stati acquisiti almeno 6 CFU liberamente scelti tra i seguenti settori: GSPS-05/A, GSPS-06/A, GSPS-08/A, STAT-01/A;
- siano stati acquisiti almeno 12 CFU liberamente scelti tra almeno due dei seguenti settori: SDEA-01/A, HIST-03/A, PHIL-03/A, PHIL-05/A, PEMM-01/B, PEMM-01/C.

Nel caso del possesso di una laurea quadriennale v.o. gli esami sostenuti saranno considerati da 6 CFU se semestrali e da 12 CFU se annuali.

La procedura di ammissione prevede inoltre la verifica dell'adeguatezza della personale preparazione del candidato con le modalità previste dal Regolamento didattico del corso di laurea.

Eventuali carenze formative vanno comunque colmate prima dell'iscrizione al corso di laurea magistrale.

La modulistica e i tempi per l'iscrizione sono definiti nell'apposito bando annualmente emanato con Decreto Rettorale e reso disponibile sul sito web del Dipartimento.

Art. 4. Modalità di ammissione

L'ammissione al corso di laurea magistrale interclasse in Coordinamento dei Servizi Educativi e Sociali cl. LM50-LM87, si effettua secondo i tempi e le modalità indicate nel Bando Rettorale di accesso emanato annualmente e riportato nel Portale dello Studente (portalestudente.uniroma3.it).

Il bando rettorale di ammissione al corso di studio contiene l'indicazione dei posti riservati a cittadini/e extracomunitari/e e rientranti nel Programma Marco Polo.

Contemporanea iscrizione

È prevista la possibilità di contemporanea iscrizione nel limite massimo di due corsi di laurea o di laurea magistrale secondo le condizioni previste dalla normativa vigente, si rimanda all'art. 5 del Regolamento Carriera di Ateneo. Con l'entrata in vigore della legge 12 aprile 2022 n. 33 e l'emanazione da parte del

Ministero dell'università e della ricerca del decreto attuativo n. 930 del 29/07/2022, a partire dall'a.a. 2022-2023 è consentita la contemporanea iscrizione a corsi di laurea e/o laurea magistrale e/o post lauream/specializzazione/dottorato. Secondo quanto previsto dalla normativa vigente tali corsi non devono appartenere alla stessa classe e devono differenziarsi per almeno i due terzi delle attività formative; inoltre, nel caso uno dei due corsi di studio sia a frequenza obbligatoria, è consentita l'iscrizione a un secondo corso di studio che non presenti obblighi di frequenza. Pertanto, nelle more della Legge 33/2022, del D.M. 930/2022 e tenuto conto dell'art.5 del Regolamento carriera di Ateneo, sulla base dell'istruttoria effettuata, vanno considerate le seguenti indicazioni di massima:

1. agli studenti della laurea magistrale del Dipartimento in Coordinamento dei servizi educativi e dei servizi sociali - indirizzo LM-50, non è consentita la contemporanea iscrizione al CdLM a ciclo unico in Scienze della Formazione Primaria poiché non si differenziano per i due terzi;
2. agli studenti della laurea magistrale in Coordinamento dei servizi educativi e dei servizi sociali - indirizzo LM 87, si richiede una valutazione specifica del piano di studi da parte della Commissione valutazioni carriere del CdS.

Per tutti gli altri casi di contemporanea iscrizione non sopra specificati di studenti provenienti anche da altri Dipartimenti o altri Atenei, le Commissioni valutazione carriere dei singoli Collegi didattici effettueranno una valutazione specifica sui singoli casi in applicazione della differenziazione per almeno i due terzi delle attività formative, considerando esclusivamente il numero degli insegnamenti previsti dal piano di studi. Nel caso in cui la differenziazione sia da calcolare tra corsi di studio di differente durata, il calcolo dei due terzi è da riferirsi al corso di studio di durata inferiore.

Art. 5. Abbreviazioni di corso per trasferimento, passaggio, reintegro, riconoscimento di attività formative, conseguimento di un secondo titolo di studio

La domanda di passaggio da altro corso di studio di Roma Tre, trasferimento da altro ateneo, abbreviazione di corso per riconoscimento esami e carriere pregresse deve essere presentata secondo le modalità e i tempi definiti nel bando rettorale di ammissione al corso di studio.

1. Sono ammessi trasferimenti in ingresso, passaggi di corso e immatricolazioni di studenti già in possesso di un titolo di laurea, previa verifica del possesso dei requisiti di ammissione al CdS, secondo quanto previsto dall'Art. 3. *Conoscenze richieste per l'accesso e requisiti curriculari del presente Regolamento.* Il riconoscimento dei CFU conseguiti nell'ambito di un CdS potrà essere effettuato a seguito della valutazione del curriculum formativo del candidato da parte della commissione competente del CdS, con riferimento ai criteri individuati per l'accesso al corso. I crediti riconosciuti sono attribuiti tenendo conto della compatibilità con i settori scientifico-disciplinari previsti dal Corso di Laurea. In caso di passaggio o trasferimento, l'organo di gestione del corso garantisce il riconoscimento del maggior numero possibile di crediti già maturati dallo studente o dalla studentessa, anche ricorrendo eventualmente a colloqui per la verifica delle conoscenze effettivamente possedute. In caso di mancato riconoscimento di crediti, verrà fornita adeguata motivazione. Esclusivamente nel caso in cui il trasferimento dello studente o della studentessa sia effettuato tra corsi di laurea appartenenti alla medesima classe, la quota di crediti relativi al medesimo settore scientifico-disciplinare direttamente riconosciuti allo studente e alla studentessa non può essere inferiore al 50% di quelli già maturati, in ogni caso compatibilmente con l'ordinamento didattico del corso e con il percorso formativo definito dal presente regolamento. Nel caso in cui il corso di provenienza sia svolto

in modalità a distanza, la quota minima del 50% è riconosciuta solo se il corso di provenienza risulta accreditato ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 19.

Le votazioni riportate dagli esami sostenuti nel corso precedente saranno attribuite alle attività formative riconosciute. Se più attività formative hanno concorso al riconoscimento di una sola attività, sarà calcolata la media ponderata tra le attività sostenute. Sono riconoscibili i crediti formativi acquisiti nell'ambito di carriere pregresse in corsi di laurea magistrale di durata biennale, purché compatibili con gli obiettivi formativi del corso. Sono riconoscibili i crediti formativi acquisiti nell'ambito di carriere pregresse in corsi di laurea magistrale a ciclo unico di durata quinquennale, sebbene il relativo titolo di studio sia presentato quale titolo d'accesso, purché compatibili con gli obiettivi formativi del corso e con esclusione dei crediti relativi ad attività formative riferibili al primo triennio di corso. Sono altresì riconoscibili i crediti formativi relativi a una carriera svolta nell'ambito dell'ordinamento ante D.M. n. 509/99, sebbene il relativo titolo di studio sia presentato quale titolo d'accesso, limitatamente alle attività formative ritenute equiparabili a quelle svolte in un corso di laurea magistrale biennale del vigente ordinamento, in seguito a una valutazione da effettuarsi a cura della competente Commissione didattica del Dipartimento. Non sono riconoscibili i crediti acquisiti per il conseguimento della laurea presentata quale titolo d'accesso al corso di studio.

2. Reintegro a seguito di decadenza o rinuncia: la Commissione competente verificherà il duplice aspetto della congruità e della non obsolescenza dei contenuti delle discipline ed effettuerà la valutazione e il riconoscimento in termini di CFU che sarà approvata in Consiglio di CdS e di Dipartimento.
3. L'iscrizione al secondo anno è prevista quando la convalida dei CFU risulta essere pari o superiore a 54.

Riconoscimento di attività formative e conoscenze extrauniversitarie

L'organo di gestione del corso determina i criteri e le modalità di valutazione per il riconoscimento di:

- conoscenze e abilità professionali;
- altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post-secondario, anche quelle alla cui progettazione e realizzazione l'università abbia concorso;
- attività formative svolte nei cicli di studio presso gli istituti di formazione della pubblica amministrazione;
- conseguimento da parte dello studente di medaglia olimpica o paralimpica ovvero del titolo di campione mondiale assoluto, campione europeo assoluto o campione italiano assoluto nelle discipline riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano o dal Comitato italiano paralimpico.

Il riconoscimento viene effettuato:

- a) nei limiti previsti dalle norme vigenti: massimo 24 CFU per i corsi di laurea magistrale;
- b) sulla base di criteri di stretta coerenza con gli obiettivi formativi e i risultati di apprendimento attesi riferibili al corso di studio cui lo studente intende iscriversi o risulta iscritto.

Pertanto, sono riconoscibili crediti formativi riferibili alle seguenti attività formative previste nell'ordinamento didattico del corso di studio:

- a) attività formative previste tra le discipline di base o caratterizzanti o affini del corso di studio, nel caso in cui sia documentato il possesso di capacità e competenze corrispondenti agli obiettivi formativi e ai risultati di apprendimento attesi di uno o più corsi di insegnamento previsti dal regolamento didattico del corso di studio. Il riconoscimento può riguardare l'intero numero di CFU attribuiti al corso di insegnamento o un numero di CFU inferiore. Nel caso di riconoscimento di un numero inferiore di CFU, per l'acquisizione dei restanti CFU lo studente è tenuto a svolgere l'esame o l'altra forma di verifica del profitto di cui al comma 4;
- b) attività formative a scelta dello studente, con l'applicazione dei medesimi criteri di cui alla lettera a);

c) attività formative volte ad acquisire ulteriori conoscenze linguistiche, nonché abilità informatiche e telematiche, relazionali, o comunque utili per l'inserimento nel mondo del lavoro, nonché attività formative volte ad agevolare le scelte professionali, mediante la conoscenza diretta del settore lavorativo cui il titolo di studio può dare accesso.

Allo studente è consentita la possibilità di chiedere più volte nel corso della carriera accademica il riconoscimento delle attività formative di cui ai commi precedenti, purché il numero dei crediti complessivamente riconosciuto non superi il limite massimo previsto dalle norme vigenti. Le attività formative già riconosciute come CFU nell'ambito di corsi di laurea non possono essere nuovamente riconosciute nell'ambito di corsi di laurea magistrale. Il riconoscimento viene effettuato esclusivamente sulla base delle competenze dimostrate dal singolo studente. Sono escluse forme di riconoscimento attribuite collettivamente.

Art. 6. Organizzazione della didattica

OMISSIS

Art. 7. Articolazione del percorso formativo

OMISSIS

Art. 8. Piano di studio

OMISSIS

Art.9. Mobilità internazionale

OMISSIS

Art. 10. Caratteristiche della prova finale

OMISSIS

Art. 11. Modalità di svolgimento della prova finale

OMISSIS

Art. 12. Valutazione della qualità delle attività formative

OMISSIS

Art. 13. Servizi didattici propedeutici o integrativi

OMISSIS

Art. 14. Altre fonti normative

OMISSIS

Art. 15. Validità

OMISSIS

Allegato 1

Elenco delle attività formative previste per il corso di studio.

Allegato 2

Elenco delle attività formative erogate per il presente anno accademico.

Allegato 3 – Dichiarazione di originalità della tesi di laurea